PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA PARLAMENTARE “PRINCIPIO DI PRIORITÀ NAZIONALE”

«Introduzione del principio di priorità nazionale nell’accesso alle prestazioni sociali, assistenziali, abitative e ai servizi pubblici finanziati dalla fiscalità generale»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge costituzionale intende introdurre nel nostro ordinamento il principio generale di priorità nazionale, inteso quale criterio guida nell’allocazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche sociali, assistenziali, abitative e di sostegno alla famiglia.

In un contesto socio-economico caratterizzato da risorse finanziarie strutturalmente limitate e da una crescente domanda di servizi di welfare, appare doveroso stabilire una preferenza in favore dei cittadini italiani e di coloro che dimostrino un radicamento stabile, continuo ed effettivo nella comunità nazionale, avendo contribuito nel tempo al sistema economico, sociale e della fiscalità generale della Repubblica.

Il testo è formulato in modo da garantire il necessario equilibrio tra la valorizzazione del vincolo di appartenenza alla Nazione e il rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali inerenti alla dignità umana, alla salute, alla vita e alla tutela dell'infanzia, inderogabilmente garantiti a chiunque si trovi sul territorio nazionale.

Attraverso la modifica degli articoli 31 e 38 della Costituzione e l'introduzione di puntuali clausole di coordinamento e di salvaguardia, la presente legge costituzionale fornisce una base legale solida e inattaccabile affinché lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possano improntare i propri bandi e le proprie graduatorie al principio di priorità nazionale, nei limiti dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e nel rispetto degli obblighi sovranazionali della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo 1

(Modifica all’articolo 31 della Costituzione)

1. All’articolo 31 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

«In attuazione del dovere di solidarietà e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la legge riconosce il principio di priorità nazionale nell’assegnazione delle risorse pubbliche destinate alle prestazioni sociali, assistenziali, abitative e all’accesso ai servizi pubblici. La legge determina le condizioni operative e i criteri per l’applicazione della priorità nazionale, tenendo conto in via prevalente della cittadinanza italiana, della residenza

effettiva e continuativa nel territorio della Repubblica e del contributo arrecato alla comunità nazionale. È in ogni caso garantita la tutela inderogabile delle prestazioni necessarie a salvaguardare la vita, la salute, la dignità della persona e l'infanzia.»

«La Repubblica specifica e realizza così la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, come richiamato nell'art.3 della Costituzione, in funzione del requisito della cittadinanza ivi specificato.»

«La Repubblica, nell'ambito delle politiche abitative, della formazione delle relative graduatorie, dei servizi per l'infanzia e delle misure di sostegno economico ai nuclei familiari, applica il principio di priorità nazionale in favore dei cittadini italiani e dei residenti di lungo periodo stabilmente integrati nella comunità, secondo i criteri stabiliti dalla legge.»

Articolo 2

(Modifica all'articolo 38 della Costituzione)

1. All'articolo 38 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Fatta salva la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare a chiunque versi in stato di indigente necessità, la legge attua il principio di priorità nazionale nell'accesso alle forme di assistenza, di integrazione del reddito e di sostegno sociale ulteriori, fondandolo sulla cittadinanza italiana – come già specificato all'art.3 – coniugata allacontinuità della residenza nel territorio della Repubblica.»

Articolo 3

(Clausola di prevalenza e coordinamento normativo)

1. Il principio di priorità nazionale di cui alla presente legge costituzionale costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico e parametro di coordinamento per la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, nonché per la potestà regolamentare degli Enti locali.

2. Le leggi statali, regionali e i regolamenti degli enti territoriali, adottati nell'ambito delle rispettive competenze, conformano le modalità di formazione delle graduatorie e di erogazione dei servizi ai principi stabiliti dalla presente legge costituzionale.

Articolo 4

(Clausola di salvaguardia dei vincoli ordinamentali)

1. L'applicazione del principio di priorità nazionale si svolge nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione nonchè dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali della Repubblica..